

23.11.2017

Oggetto: Osservazioni sul documento per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità dei Trasporti per l'anno 2018.

In merito alla Consultazione Pubblica avviata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 120/2017, e interpretando come refusi le indicazioni relative all'anno 2017 e non al 2018 come previsto nella delibera, si inviano qui di seguito le osservazioni indicative dell'orientamento che FlixBus Italia intende esprimere sull'Allegato A alla delibera sopra citata.

Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

- Si ritiene che le attività individuate per individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo siano adeguate naturalmente, in quanto corrispondenti agli ambiti di competenza dell'ART.

Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

- In merito al punto **a)** si esprime un parere concorde con il criterio espresso. È necessario però tener conto di quanto previsto al punto **c)** del documento proposto dall'ART e delle osservazioni qui sotto riportate in merito allo stesso punto **c)**.

- In merito al punto **b)** si segnala quanto segue in relazione al periodo **ii)** → coerentemente con i principi previsti anche in materia di trasporto aereo e trasporto via mare, come indicato ai punti **4)** e **5)** e coerentemente con il criterio attualmente vigente ad esempio per il calcolo dell'IVA sulle linee internazionali, si propone di *“poter escludere dal totale dei ricavi”* la quota riguardante la parte di servizio avente luogo al di fuori del territorio italiano in relazione all'esercizio di una linea internazionale per quel che riguarda i servizi di trasporto passeggeri su strada.
- In merito al punto **c)** si esprime un parere concorde per il criterio di non duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo in caso di consorzio. Si ritiene però che tale criterio debba trovare applicazione anche nelle occasioni nelle quali si prendano ad esame le Associazioni Temporanee di Impresa. Pertanto si propone di rivedere il punto **c)** come segue: *“di prevedere che, in presenza di ricavi generati da imprese riunite in consorzio o in associazioni temporanee di impresa (ati), il contributo sia versato dall'impresa consorziata o coinvolta nell'ati oppure dal consorzio o dall'ati al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo.”*
- In merito al punto **d)** si esprime un parere concorde per prevedere un'aliquota unica per tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo ispirato ad un principio di responsabilità comune a tutti i soggetti coinvolti.

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla riduzione della soglia minima di esenzione dal contributo rispetto a quella attualmente in vigore di Euro 6.000,00. Qualora si concordi con la prospettata riduzione, si chiede di fornire indicazioni sui criteri da applicare per la determinazione della nuova soglia di esenzione dal contributo dovuto all'Autorità.

- Si concorda con la prospettata riduzione. Non si esprimono particolari opinioni in merito ai criteri da applicare per la determinazione della nuova soglia di esenzione.

Quesito n. 6: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere in caso di scomputo di alcune voci dal fatturato rilevante ai fini del contributo.

- Si esprime parere concorde con quanto previsto nel punto 6.